SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA -

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

42° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 1995

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-RANTE

(1946) Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei

deputati Gasparri ed altri; Rebecchi; Saia ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)
PRESIDENTE Pag. 2, 5, 6 e passim
GANGELOSI (Pr. Verdi-La Rete). 4, 5, 6 e passim
CAPONE (CCD), relatore alla Commissione. 5,9
LARIZZA (Progr. Feder.) 7
LOMBARDI CERRI (Lega Nord) 5, 10, 11
MASIERO (LIF)
Mastrobuono, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato 9, 11
PONTONE (AN) 5, 6
Stefani (Lega Nord) 6
WILDE (Lega Nord) 7
ZACCAGNA (Forza Italia)

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1946) Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Rebecchi. Saia ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1946.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 agosto scorso. Ricordo che si è conclusa la discussione generale e che sono già state svolte le repliche da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Inoltre, comunico che la 1º e la 5º Commissione hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

- 1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti.
- "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

- a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
- h) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
- c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

10 COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (13 settembre 1995)

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun fine di lucro».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

- 1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'articolo 718 del codice penale.
- 2. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 Cangelosi

Al comma 1, dopo le parole: «semiautomatici ed elettronici» inserire le seguenti: «da trattenimento e da giuoco di abilità o»

2.3 CANGELOSI

Al comma 1 sostituire le parole: «per il gioco d'azzardo» con le altre: «di cui all'articolo precedente».

2.6 Cangelosi

10° COMMISSIONE

42" RESOCONTO STEN. (13 settembre 1995)

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministero del Commercio con l'estero,» inserire le seguenti: «sentito il Ministero dell'Interno».

2.4 CANGELOSI

Al comma 1, dopo la parola: «prescrizioni» inserire le seguenti: «per quanto riguarda il gioco d'azzardo,»

2.2 Cangelosi

Sopprimere il comma 2.

2.5 Cangelosi

CANGELOSI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti da me presentati all'articolo 2.

Torno ad esprimere i miei dubbi e le mie preoccupazioni sul disegno di legge in discussione, che in sostanza riprende un provvedimento precedente ma che nulla cambia in merito alle questioni riguardanti la suddivisione tra giochi consentiti e giochi non consentiti. All'articolo 1, viene modificata la normativa riguardante i premi mentre, all'articolo 2, si innova sensibilmente la normativa riguardante i termini della concessione e commercializzazione in Italia degli apparecchi e congegni elettronici.

Al secondo comma dell'articolo 2 si stabilisce: «Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni autornatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo». Quindi, per produrre, importare e commercializzare questi apparecchi sono sufficienti una comunicazione e un'autocertificazione.

Pensiamo solo alle tante difficoltà che incontrano invece coloro che vogliono intraprendere un'attività produttiva e alle mille procedure previste per ottenere concessioni e licenze in altri settori: la piena liberalizzazione in questo settore è quindi alquanto discutibile.

Con questo non voglio dire che siamo favorevoli all'introduzione di particolari vincoli o freni allo svolgimento di libere attività produttive, ma liberalizzare questo settore è, a mio avviso, assai pericoloso.

Da queste considerazioni derivano gli emendamenti da me proposti all'articolo 2, sostanzialmente volti a porre rimedio a tale situazione. In pratica, attraverso l'emendamento 2.1 con cui si propone la soppressione dell'intero articolo, si richiede l'eliminazione del privilegio concesso a coloro che svolgono attività nel settore della produzione e dell'importazione di questi apparecchi, che potrebbero esplicare la loro attività con una semplice comunicazione e autocertificazione.

Gli altri emendamenti da me presentati all'articolo 2 sono volti a modificare, in caso di reiezione dell'emendamento 2.1 quanto contenuto al secondo comma. Lo scopo è quello di fare in modo che anche queste

attività siano sotto controllo e non sia lasciata libertà di operare sul territorio nazionale senza dover sottostare ad alcun vincolo o controllo.

In particolare, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento 2.4, con cui si chiede di sentire il Ministero dell'interno, e questo proprio per le considerazioni svolte anche nella precedente seduta. Si è detto che in questo settore operano anche elementi malavitosi, per cui è necessario che almeno venga ascoltato il Ministero dell'interno, affinchè si possa impedire a coloro che operano nell'ambito di organizzazioni malavitose (presenti nel nostro paese anche in questo settore, non bisogna dimenticarlo) di riciclare denaro proveniente da operazioni illecite.

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, vorrei proporre un ordine del giorno per proteggere i giovani dal gioco d'azzardo.

PRESIDENTE. Siamo in sede deliberante: gli ordini del giorno possono essere presentati o prima della fine della discussione generale o in sostituzione di un emendamento ritirato. Devo purtroppo applicare rigorosamente il Regolamento.

CAPONE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei proporre al collega Cangelosi di ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2. Potremmo in questo caso trovare l'accordo su un ordine del giorno di cui il Governo potrebbe tener conto nel regolamento che verrà emanato ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

CANGELOSI. Onorevole relatore, non è facile trasformare in ordine del giorno le proposte di modifica da me presentate. Se si accetta l'attuale versione del provvedimento, la liberalizzazione della produzione, dell'importazione e del commercio di queste macchinette diventa un fatto acquisito; non è quindi possibile suggerire al Governo di introdurre limiti successivi.

Vorrei aggiungere che proprio il Governo, con una circolare del 20 luglio di quest'anno, ha stabilito una serie di limitazioni nella concessione delle licenze e mi sembra che il disegno di legge in esame sia in contrasto con essa. Al riguardo ritengo opportuno che il Governo esprima la sua opinione. Ripeto, quella circolare prevede una serie di adempimenti per la concessione delle licenze necessarie per operare in questo settore; al contrario, il provvedimento in discussione prevede una semplice comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme all'autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio al gioco d'azzardo perchè vi sia libertà nella produzione, nell'importazione e nel commercio di tali congegni.

PONTONE. Signor Presidente, mi sembra che ci stiamo imbrigliando in una situazione dalla quale sarà difficile uscire.

A parte l'automatismo delle vincite, tutto il disegno di legge è incentrato sul fatto che quanto si vince non può essere tramutato in denaro. Infatti nell'articolo 1 si dice che il premio può consistere o nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte o in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello

stesso locale ma non rimborsabili o, infine, nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

STEFANI. Chi ha vinto questi piccoli premi può sempre rivenderli ad un altro cliente.

PONTONE. La ripetizione automatica delle partite non ci tutela da tale evenienza perchè il cliente, dietro ricompensa, può far giocare le dieci partite vinte a un'altra persona. Se andiamo a cercare il pelo nell'uovo non ne usciamo più. Dobbiamo considerare la questione nella sua interezza per stabilire se si tratta o no di gioco d'azzardo. D'altra parte che non sia gioco d'azzardo è dimostrato anche dal fatto che si fa riferimento a piccoli oggetti che non possono essere convertiti in denaro, come recita l'ultima parte dell'articolo 1: «I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro o in premi di diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun fine di lucro».

Questa è la dimostrazione pratica che ci troviamo di fronte a giochi i cui premi sono di piccola entità. Non si tratta di giochi d'azzardo nè di vincite favolose. Certamente non sono giochi innocui, ma nemmeno d'azzardo.

Quale autorizzazione può dare il Ministero dell'interno, che cosa deve fare? Mi sembra paradossale pensare alla camorra o alla mafia. Se si fa riferimento alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero tanto basta: se la finanza si reca in un locale e non trova l'autocertificazione e verifica che l'apparecchio è usato per il gioco d'azzardo, procede al sequestro. Dipenderà poi dalla pena che verrà comminata a chi non ha la dovuta autorizzazione. Ciò nulla toglie alla validità di un eventuale ordine del giorno, però cerchiamo di procedere speditamente, anche perchè ci troviamo di fronte ad un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Con questo non voglio dire che l'altro ramo del Parlamento opera nel migliore dei modi e che quindi dobbiamo adeguarci alle sue decisioni, ma sono certamente persone responsabili i colleghi della Camera che hanno approvato il disegno di legge. Comunque, un ordine del giorno che cerchi di migliorare, attraverso il riferimento all'emanazione di appositi regolamenti, la normativa, autorizzando il Ministero ad intervenire, può essere considerato positivamente.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che in questa fase possono intervenire soltanto sugli emendamenti presentati all'articolo 2 dal senatore Cangelosi, al quale chiedo se intende ritirarli per trasformarli in un ordine del giorno che, come richiesto dal relatore, rimandi ad un regolamento del Governo, che avrebbe comunque valore normativo. Diversamente, dovremmo passare alle eventuali dichiarazioni di voto e alla votazione degli emendamenti stessi.

CANGELOSI. Signor Presidente, ritengo di avere già espresso la mia opinione in proposito. Tuttavia, vorrei conoscere anche il parere del relatore e del rappresentante del Governo a questo riguardo.

LARIZZA. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei intervenire per esprimere la mia posizione sull'articolo 2 in generale.

Pur comprendendo le preoccupazioni espresse, vorrei sottolineare che in qualsiasi attività economica, anche in quelle più rilevanti di quella oggetto della normativa in esame, vi può essere l'ingerenza di elementi malavitosi, ma non per questo blocchiamo le attività economiche del settore interessato. Certamente dobbiamo adottare misure adeguate per impedire che ciò avvenga. Non ho elementi per stabilire se sussistono realmente motivi di preoccupazione.

Ritengo che sia importante la distinzione effettuata tra i giochi d'azzardo (comma 1) e i giochi elettronici da trattenimento (comma 2). Inoltre, vorrei sottolineare l'eliminazione di determinati vincoli per lo svolgimento delle attività previste nel secondo comma dell'articolo 2.

Sono favorevole a responsabilizzare gli imprenditori e ad eliminare il più possibile vincoli e passaggi burocratici inutili, però occorre trovare un certo equilibrio. Concordo con il senatore Pontone: se l'imprenditore opererà al di fuori delle regole, se non provvederà in maniera corretta all'autocertificazione, gli costerà parecchio. Se poi si propone un ordine del giorno per rispondere a determinate preoccupazioni, sono favorevole a tale proposta.

WILDE. Fermo restando quanto deciderà il senatore Cangelosi in merito agli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, vorrei ricordare che anche nei paesi, come il Giappone, in cui vi sono chiare disposizioni e proibizioni in questo settore, è facile aggirare i divieti: i vincitori si fanno subito rimborsare in moneta, nel locale accanto alla sala giochi, le saponette, ad esempio, che hanno ricevuto come vincita. È possibile quindi ricadere anche in questi casi nel gioco d'azzardo.

Quanto proposto era volto soltanto a prevedere una cautela in più.

ZACCAGNA. Signor Presidente, sono oggi presente in sostituzione di un collega. Vorrei intervenire sul provvedimento in discussione poichè durante l'esame della precedente finanziaria ho avuto modo di affrontare questa materia in relazione alla presentazione di un emendamento relativo ad apparecchi e congegni elettronici. In quell'occasione era stata posta una questione diversa, trattandosi di gettoniere e schede magnetiche. Era necessario intervenire e lo abbiamo fatto, anche se poi abbiamo dovuto modificare la normativa per una serie di motivi obiettivi, per cercare di ovviare ad una serie di degenerazioni in senso «azzardistico» e di problemi di evasione fiscale che il settore comportava. Tuttavia, per l'esperienza personale acquisita in questo campo, vorrei far presente ai colleghi che sono attualmente disponibili sul mercato italiano congegni elettronici che consentono alle organizzazioni criminali di bypassare facilmente tutta una serie di vincoli e procedure. Quindi, anche le preoccupazioni espresse in merito alla rivendita di cinque o dieci gettoni perdono di significato; di fronte a queste potenzialità, diventano questioni talmente irrilevanti da essere considerate cose da ragazzini. Si pensi soltanto a questo: oggi qualsiasi apparecchio per i giochi elettronici da trattenimento (non parlo dei giochi d'azzardo) ha uno ch'ssis con un video e una parte elettronica generale, che è adattabile ad

un certo numero di cassette che possono attivare il monitor per una serie di giochi. In questo settore vi è un commercio molto intenso; ogni due o tre mesi, ad esempio, passa il concessionario per rinnovare i giochi: vengono ritirate le vecchie cassette ed inserite quelle nuove. Le organizzazioni criminali hanno trovato il modo, attraverso una modifica elettronica, per avere le cassette al cui interno vi è un sistema doppio: la cassetta di base contiene il gioco normale ma al suo interno vi è quella truccata con i giochi d'azzardo, come il poker o la roulette, per cui si arrivano a giocare anche cifre considerevoli, milioni di lire. Tutti gli apparecchi della sala sono comandati, via radio, da un unico trasduttore, per cui dalla cassa, premendo un solo pulsante, il gestore o il cassiere possono cambiare automaticamente tutti i giochi, trasformandoli da leciti in illeciti.

Quindi, il problema non si risolve con questi emendamenti. Le attuali possibilità nel settore elettronico sono tali per cui anche misure cautelative come quelle proposte, sia pure apprezzabili, restano dei semplici palliativi. Rischiamo soltanto di introdurre ulteriori complicazioni burocratiche in questo settore, che le organizzazioni criminali possono facilmente aggirare; quindi ogni nostro tentativo in questo senso sarà inutile. Andremmo a gravare di una normativa burocratica il semplice gestore di sale che rappresenta la maggioranza del mercato e che agisce in piena legalità solo per cercare di colpire quella minima parte controllata dalle organizzazioni criminali che, in ogni caso, non sono certo spaventate da queste norme.

Per tali motivi invito il collega Cangelosi a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 2. In caso contrario voterò contro.

MASIERO. Signor Presidente, ritengo si possa approvare senza ulteriori modifiche il testo inviatoci dalla Camera anche perchè la non convertibilità dei gettoni vinti in danaro è già prevista dall'articolo 1.

Ho ascoltato l'intervento dell'amico e collega Zaccagna: è chiaro che tutto si può fare per mezzo dell'informatica, però si configurano reati precisi; non credo comunque che si possano in alcun modo prevenire fatti delittuosi del genere prospettato.

I giapponesi hanno preso posizioni durissime nei confronti del Windows e del nuovo sistema informatico che di fatto ha trasferito tutte le informazioni documentali alla società di Gates, ma ritengo che nessun progetto di legge potrebbe porci al riparo dall'uso criminale dell'informatica. Non vedo quali ulteriori modifiche possano impedire che le organizzazioni criminali si inseriscano in questo affare.

PRESIDENTE. Stiamo attenti a non inserire regole che colpiscono duramente chi dà in premio qualche bambolina o magari il bambino che la riceve e che non si sognerebbe mai di convertirla (oltre tutto non si vede in che cosa).

Con il provvedimento in esame, a mio parere, vengono introdotte alcune regole il cui fine è l'avvio del riordino di un settore nel quale per la stragrande maggioranza operano commercianti e imprenditori in assoluta onestà.

Vorrei ora comunque invitare il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

CAPONE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MASTROBUONO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

Il dibattito sugli aspetti tecnici del disegno di legge in discussione è stato molto approfondito alla Camera ed è stato spesso richiesto il parere del Ministero dell'interno. Alla fine, vista la difficoltà di intercettare e perseguire reati commessi per mezzo dell'elettronica, si è ritenuto che indicare un limite giuridico, cioè la dichiarazione di non abilitazione dell'apparecchio al gioco d'azzardo, fosse la strada più perseguibile.

Attualmente per le forze dell'ordine – così ci è stato riferito – è estremamente difficile perseguire questo reato perchè il gioco passa da lecito a illecito con il semplice cambio di una scheda. Al contrario, con le norme introdotte da questo provvedimento, tutti coloro che useranno in maniera impropria l'apparecchio diventeranno perseguibili perchè vi sara una dichiarazione di non abilitazione (non l'impossibilità tecnica che non è certo possibile fissare per legge). Si tratta di un aspetto fondamentale.

Per quanto concerne la commerciabilità dei gettoni, faccio presente che all'inizio si è ipotizzato che la vincita corrispondesse a trenta volte la posta giocata; si è svolto un lungo dibattito e il Governo alla fine si è attestato su un massimo di dieci volte che riesce a non configurare lo scopo di lucro.

Infine è in discussione presso l'altro raino del Parlamento un disegno di legge che riguarda i gestori dei videogiochi. Insieme a quello in esame dovrebbe permettere un controllo maggiore del settore, come si auspica da tutte le parti.

Per questo insieme di motivi sono contrario - lo ripeto - a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cangelosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cangelosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cangelosi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

CANGELOSI. Ho già sottolineato l'importanza di questo emendamento. Nel corso della discussione che si è sviluppata si è parlato di 10^a Commissione

42° RESOCONTO STEN. (13 settembre 1995)

controllo e di autorizzazioni, ma chi rilascia l'autorizzazione a immettere sul mercato questi apparecchi?

Non ritengo che la mia proposta di modifica – che prevede di inserire le parole «sentito il Ministero dell'interno» – appesantisca le procedure. Il Governo rilascia l'autorizzazione soltanto dopo aver sentito il Ministero dell'interno; quest'ultimo può essere titolare di una sorta di potere di veto nei confronti dell'uso dell'apparecchio ma anche nei confronti di quelle persone o di quelle società legate alle associazioni malavitose, che altrimenti sarebbero in regola in base al disegno di legge al nostro esame. Questo emendamento non crea assolutamente difficoltà per le imprese pulite; quindi valutiamolo con obiettività.

Sto difendendo una causa giusta e ritengo che il dibattito che si è sviluppato sia stato un po' fuorviante rispetto ai problemi reali. Vengo da una regione in cui il potere della criminalità è estremamente diffuso: è chiaro che è mio dovere gettare anche un semplice granello di sabbia nell'ingranaggio delle azioni illegali. Si tratta di salvaguardare l'attività dei gestori e delle imprese che operano nella legalità: non verrebbero assolutamente ostacolate da tale autorizzazione.

ZACCAGNA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 2.4 per i motivi prima esposti. Secondo le parole del collega questo «sentito il Ministero dell'interno» equivarrebbe ad un «mini visto» antimafia, ma tutti siamo consapevoli del valore del visto antimafia: assolutamente nullo. Al contrario, prevedere che il Ministero del commercio con l'estero debba sentire il Ministero dell'interno equivale a un laccio in più: appesantisce soltanto l'azione delle aziende oneste e burocratizza ulteriormente la procedura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voterò contro questo emendamento per motivi diversi da quelli esposti dal senatore Zaccagna, nel senso che non si tratta di introdurre lacci e laccioli: se non fossero previsti i necessari controlli, non avrei nulla in contrario a mettere un lacciolo. Il fatto è, però, che l'articolo 3 prevede in maniera precisa una regolamentazione della materia perchè recita: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1».

Pertanto quanto è richiesto nell'emendamento 2.4 è già previsto e quindi la proposta del senatore Cangelosi mi sembra francamente pleonastica.

LOMBARDI CERRI. Concordo con il Presidente. Comunque, voterò contro a malincuore.

Vorrei però ricordare che negli Stati Uniti tutti gli apparecchi e i congegni elettronici di questo genere sono in mano alla mafia, quindi questo non è certo un mercato degli innocenti, e non mi 104 COMMISSIONE

42" RESOCONTO STEN. (13 settembre 1995)

riferisco soltanto alle slot-machines ma anche ai videogiochi. Ciò significa che questo è un settore che rende moltissimo.

Inoltre, vorrei sapere se l'onorevole sottosegretario si è mai domandato perchè alla Camera la richiesta iniziale è stata di 30 gettoni.

MASTROBUONO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le ricordo, senatore Lombardi Cerri, che il Governo si e opposto a questo.

LOMBARDI CERRI. Il che è assai significativo, ed è per questo che e stato proposto un ordine del giorno.

Non sono un appassionato utente di videogiochi però mi piace guardare: andando in una sala giochi si potrà constatare che in molti casi si prevedono vincite automatiche di gettoni oltre che di regolari partite.

MASTROBUONO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non vi è stata opposizione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Cangelosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Cangelosi

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cangelosi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2

È approvato.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

10° COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (13 settembre 1995)

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «commi 1 e 2 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, che ha modificato il T.U.L.P.S., approvato con il R.D. del 18 giugno 1931, n. 773».

3.1 Cangelosi

CANGELOSI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 era stato da me presentato in relazione agli emendamenti proposti all'articolo 2 ma, poichè questi ultimi non sono stati approvati, ritiro la mia proposta di modifica all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. SSA GLORIA ABAGNALE